

CONCILIAZIONE PARITETICA PER LE CONTROVERSIE R.C. AUTO

Arca Assicurazioni ha aderito all'accordo stipulato tra ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione) e alcune importanti Associazioni dei Consumatori per una rapida risoluzione delle controversie in materia di risarcimento danni derivanti dalla circolazione dei veicoli: la conciliazione paritetica è infatti un sistema semplice e rapido per risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. Auto senza ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Quando si attiva la conciliazione paritetica

La conciliazione può essere attivata per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro.

Puoi attivare la conciliazione paritetica se:

- hai presentato una richiesta di risarcimento del danno all'impresa e non hai ricevuto risposta entro i termini di legge*,
oppure
- hai ricevuto un diniego di offerta,
oppure
- non hai accettato, se non a titolo di acconto, l'offerta di risarcimento dell'impresa.

*Per il **danno al veicolo e a cose**:

- 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'impresa della richiesta di risarcimento, nel caso di presentazione della richiesta con allegato modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente (CAI) compilato in ogni sua parte e sottoscritto da entrambi i conducenti .

- 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'impresa della richiesta di risarcimento (in assenza di modulo CAI a firma congiunta).

Per il **danno alla persona**:

- 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista, in particolare la certificazione medica da cui risulti possibile effettuare la valutazione delle conseguenze della lesione.

Inoltre:

- non devi aver già incaricato altri soggetti a rappresentarti verso la Compagnia (ad esempio patrocinatori legali, società di infortunistica, etc.);
- non devi aver già attivato la procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 2010;
- nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto e della procedura di risarcimento del terzo trasportato, devi aver indirizzato la richiesta di risarcimento all'assicuratore tenuto alla gestione del danno (in base agli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private).

Come si attiva la conciliazione paritetica

Per accedere alla procedura, puoi rivolgerti ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema (vedi elenco sotto riportato), che ti fornirà le informazioni necessarie e, qualora sussistano le

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - tel. 045 8192111 - fax 045 8192630
Capitale sociale Euro 50.026.000,48 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 02655770234
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it

condizioni previste dall'accordo, ti farà compilare e sottoscrivere uno specifico modulo per attivare la richiesta di conciliazione.

Tale procedura non comporta costi a tuo carico fatta salva l'eventuale iscrizione all'Associazione a cui conferirai il mandato.

Come funziona la conciliazione paritetica

Ricevuta la tua domanda di conciliazione, l'Associazione interpellata esamina le tue ragioni e valuta la fondatezza della richiesta.

Se l'Associazione ritiene fondata la tua richiesta:

- entra in contatto con noi;
- viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un nostro rappresentante e da un rappresentante dell'Associazione dei consumatori.
La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni;
- in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo;
- in caso di esito negativo, viene redatto un verbale di mancato accordo, che ti verrà tempestivamente comunicato.

Ti ricordiamo, infine, che maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione paritetica e sulle modalità per accedervi possono essere trovate sui siti delle Associazioni dei consumatori aderenti all'accordo qui di seguito riportati nonché sul sito dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici www.ania.it.

Elenco delle Associazioni dei consumatori

ACU www.associazioneacu.org

ADICONSUM www.adiconsum.it

ADOC www.adocnazionale.it

ALTROCONSUMO www.altroconsumo.it

ASSOUTENTI www.assoutenti.it

ASSOCONSUM www.asso-consum.it

CASA DEL CONSUMATORE www.casadelconsumatore.it

CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI www.centroconsumatori.it

CITTADINANZA ATTIVA www.cittadinanzattiva.it

CODACONS www.codacons.it

CODICI www.codici.org

CONFCONSUMATORI www.confconsumatori.com

FEDERCONSUMATORI www.federconsumatori.it

LEGA CONSUMATORI www.legaconsumatori.it

MOVIMENTO CONSUMATORI www.movimentoconsumatori.it

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO www.difesadelcittadino.it

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI www.consumatori.it